

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale valutazioni Ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale VA@pec.mite.gov.it

e, p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 8053] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Mazara-Calamita", composto da n. 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna.

Proponente: EDISON Rinnovabili S.P.A.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

**VISTO** l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle* attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto

e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;



**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; **VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

**CONSIDERATO** che con istanza prot.n. PU-4248 del 13/12/2021, acquisita dalla DG ABAP in data 15/12/2021 con prot.n. 42157, perfezionata con nota prot. PU-2008 del 27.05.2022, acquisita dalla DG ABAP in data 03/06/2022 con prot.n. 21041 e perfezionata in ultimo con nota prot. 2862 del 03/08/2022, acquisita dalla DG ABAP con prot.n. 29276 del 04/08/2022, la Società proponente *EDISON Rinnovabili S.p.A.* ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un nuovo parco denominato "Mazara-Calamita", composto di n. 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in parte in provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna.

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 117447 del 27/09/2022, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 4016 del 03/10/2022, la Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

**VISTO** che, nell'ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 24, co.3 del D.lgs. n 152 del 2006, la società EDISON Rinnovabili S.p.A ha presentato le proprie osservazioni, di cui al prot. MASE n. 133463 del 27/10/2022, in cui si rileva che l'aerogeneratore 04 del progetto di Edison, oggetto del presente procedimento, si troverebbe in sovrapposizione con l'aerogeneratore A08 del progetto di Repower (IDVIP 6021, denominato "Borgo Chitarra") precisando che il procedimento autorizzativo è stato avviato antecedentemente;

**CONSIDERATO** che con nota prot. SS-PNRR n. 5427 del 08/11/2022, la Soprintendenza Speciale PNRR ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE una richiesta di integrazioni documentali in seguito alle richieste pervenute dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP con prot. interno n. 5024 del 27/10/2022;

**VISTA** la nota della Commissione tecnica PNRR-PNIEC prot.n. 6353 del 30/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 9746 del 01/06/2023, con la quale veniva richiesta al proponente anche dalla Commissione tecnica una richiesta di integrazione documentale; **CONSIDERATO** che, con nota prot.n. 2099 del 05/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 11533 del 20/06/2023, la Società *EDISON Rinnovabili S.p.A.* ha chiesto una proroga dei termini di consegna della documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n. 3532 del 26/09/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 22752 del 05/10/2023, la Società *EDISON Rinnovabili S.p.A.* ha

trasmesso l'integrazione documentale richiesta da questo Ufficio con nota prot.n. 5427 del 08/11/2022 e dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC prot.n. 6353 del 30/05/2023;

**CONSIDERATO** che, con note prot. SS-PNRR n. 25442 del 31/10/2023 e n. 3541 del 31/01/2024, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana Regione e al Servizio II della Direzione Generale ABAP le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

**CONSIDERATA** la nota prot. n. 2443 del 22/02/2024, acquisita da questo ufficio con prot.n. 6320 del 23/02/2024, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani esprimeva il proprio parere in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto, comunicando quanto segue:

«In riferimento alla nota di Codesto Ministero della Cultura – SSPNRR del 31.01.2024, prot. n. 3541 (Ns. prot. n.1260 del 31.01.2024) relativa all'oggetto:

**VISTA** la documentazione con integrazioni consultata sul sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 08 aerogeneratori, essi sono alti al mozzo m 105,00 con raggio del rotatore di m 75,00, per un totale di altezza fino a m 180,00;

**VISTO** il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni succitati nell'arco dell'anno 2017;

VISTI gli artt. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 199/2021, art. 20;

VISTO il D.L. 13/2023, art. 47, commi 1-3;

VISTA la ulteriore relazione archeologica di quest'Ufficio del 16.1.2024, che evidenzia: le opere indicate in oggetto non si sovrappongono con le aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato. In considerazione delle grandi dimensioni dell'area d'intervento in lunghezza NE-SO e del numero importante di turbine, come si evince negli elaborati consultati, dovrà essere valutata la distanza dei singoli aerogeneratori, data l'altezza degli stessi, dai siti archeologici di grande rilevanza culturale quali, ad esempio, Roccazzo - Mazara del Vallo ma anche Mokarta — Salemi, come pure dagli insediamenti rurali di epoca romana che insistono nella parte sud-occidentale del Parco eolico in questione (siti nn. 20, 69, 73, ma anche 66 e 70 della Carta Archeologica del PP); Inoltre, l'elettrodotto aereo lambisce con un sostegno l'area dell'insediamento romano-imperiale del Timpone d'Oro (sito n. 226), interessando, per le immediate vicinanze, anche l'area archeologica greca e medievale delle zone di Porticato (siti nn. 241-243);

**CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un articolato e complesso paesaggio agricolo-tradizionale, comunque non gravato da vincoli paesaggistici, caratterizzato dalla presenza di bacini idrografici e soprattutto del Torrente Iudeo, di considerevole lunghezza, che viene costeggiato, ad Est e ad Ovest, nelle immediate/strettissime vicinanze delle fasce di rispetto, dalle turbine dell'impianto in questione;

**ESAMINATI** gli elaborati dell'effetto cumulo che contemplano le presenze di impianti fotovoltaici, eolici, ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti e limitrofe e le planimetrie — INTBD0601, INTB-D0602, INTBD0603;

**RILEVATO** che il consistente Parco eolico esaminato si assomma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentramento di turbine di notevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le Contrade dell'ex Feudo Iudeo, ex Feudo Carcitella, delle Tre Cupole e di parti di ulteriori comprensori di ex feudi, verrebbe ad essere totalmente occupato ed affollato "a perdita d'occhio" da strutture riferibili a impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto del territorio legate alla sua leggibilità;



RILEVATO che l'intervento in argomento si snoda in una vasta area che si estende lungo e nei pressi del letto fluviale dello Iudeo, ove insistono Beni Storici/Isolati in vario stato di conservazione, tav. 8.6 del PP succitato, quali, Baglio Iudeo maggiore (n. 63) Baglio e Abbeveratoio Iudeo (n.121), Baglio Calamita Nova (n. 60), Case Calamita (n. 898), Baglio Carcitella, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

#### **RILEVATO** altresì che:

- la posizione geografica dove si dislocherebbe il corposo Parco eolico è costituita da un'ampia vallata lungo il Fiume Iudeo, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c;
- tutti gli aerogeneratori si allocano in corrispondenza/prossimità/aderenza della fascia fluviale di rispetto/tutela del suddetto Fiume/Torrente, da un minimo di poco più di m 150 ad un massimo di meno di m 900 ca., visibili altresì per tutta la S.P. 40;
- essi sono posizionati in zone connotate da improvvise depressioni orografiche collegate al fiume succitato, ed anche, per quanto concerne le turbine 05 e 08, nella valle ad Ovest del Timpone Calamita;
- l'aerogeneratore **01** dista dalla S.S. 188 intorno a m 350 ca. ed è posto nelle vicinanze dell'Abbeveratoio n. 386\_03 della tav. 8\_6 del PP succitato. Tale Strada Storica/Regia Trazzera (tav. 14b Punti e Percorsi Panoramici e tav. 8\_2 Beni Storici del PP) cioè l'odierna S.S. 188 succitata: conduce da Marsala a Salemi; è questo l'asse viario che venne percorso da Garibaldi, sbarcato a Marsala nel 1860 e in avanzamento verso Palermo;
- il nuovo ed articolato elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna "Partanna 2 Partanna", con tutti i raccordi previsti e i nuovi sostegni, viene a peggiorare la percezione del paesaggio già abbondantemente attraversato per circa 20 km da una corposa linea elettrica aerea esistente e corredata di numerosi sostegni; infatti, esso attraversa il Torrente ludeo, il Torrente Bucari, il Torrente Campana, il Torrente Mendola, interessando strettamente le zone archeologiche sopra riportate: Timpone d'Oro e le zone di Porticato.

Per quanto sopra, questa Soprintendenza valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione delle 08 turbine di progetto, accostate in lunghezza all'area del Fiume ludeo come sopra specificato, tra l'altro in discordanza con quanto indicato all'art. 20, co quater del D.Lgs. 199/21, andrebbe a determinare:

- a) lo snaturamento dei connotati tipici dei corsi d'acqua e, nel caso specifico, del succitato Fiume e del territorio circostante, data la stretta vicinanza di tutte le turbine alla realtà fluviale in argomento;
- b) un aggravio dell'effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, arrecando lo stravolgimento dei caratteri precipui del territorio agrario.

Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di mantenere quanto più possibile la leggibilità della fisionomia riferibile al paesaggio rurale tradizionale e garantire la formazione di "realtà" territoriali libere da impianti, che la Società scelga altra area d'azione ove collocare il progetto, assicurando altresì opportuni distanziamenti dai Beni vincolati.

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 8341 del 13703/2024, il Servizio II ha trasmesso il contributo istruttorio di competenza, comunicando quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del

D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e sequenti.»;

**CONSIDERATO** che l'impianto eolico di progetto è costituito da 8 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6 Mw, per complessivi 48 Mw, la cui allocazione è prevista in un'area a nord del Comune di Mazara del Vallo (TP), nei pressi delle piane denominate Calamita e Carticella; mentre le opere accessorie necessarie alla connessione elettrica dell'impianto eolico alla rete di trasmissione nazionale ricadranno all'interno del Comune di Marsala (TP), presso la contrada Ficarella e Chiana del Capofeto. Il nuovo elettrodotto aereo in AT a 220 kV fra l'ampliamento della SE RTN Partanna 2 e la esistente SE RTN Partanna, si svilupperà interamente nel territorio dei Comuni di Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna in provincia di Trapani, per una lunghezza pari a circa 9 km attraverso 16 tralicci.

L'area interessata dall'impianto è caratterizzata da un andamento sostanzialmente pianeggiante del terreno e dalla presenza di ampie aree colturali.

Gli aerogeneratori hanno un'altezza al mozzo m. 105,00 con raggio del rotatore di m. 75,00, per un totale di altezza fino a m. 180,00;




Figura 1- Opere con stralcio carta dei beni paesaggistici su CTR Layout d'impianto.

**CONSIDERATO** che l'impianto e le opere di connessione ricadono nel territorio della provincia di Trapani all'interno dell'Ambito di Paesaggio 3 "Area delle colline del trapanese", individuato dalle

Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e rettificato con D.A. 2694 del 15/06/2017;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal progetto ricade in zone a vocazione agricola, e che, in riferimento alla strumentazione urbanistica comunale vigente, i Piani Regolatori Generali dei Comuni di Mazara del Vallo, approvato con D.Dir. n.177 del 14 febbraio 2003, e di Marsala, identificano le zone interessate dall'intervento come E - Verde Agricolo;

**CONSIDERATO** che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, in coerenza con gli obiettivi delle Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro:

- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque <u>tali da non</u> <u>diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia</u> (...) delle aree agricole;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;

**CONSIDERATO** che l'impianto con le relative opere di connessione interessa due Paesaggi Locali individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e, in particolare, il **"Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta"** (WTG 01-02-03-04), disciplinato dall'art. 36 delle NTA e il **Paesaggio Locale 15 "Mazaro"** (WTG 05-06-07-08) disciplinato dall'art. 35 delle N.T.A e che nello specifico:

- il Paesaggio Locale 16 Marcanzotta, nell'art. 36 delle N.T.A., viene descritto come "il paesaggio locale più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che svetta fino a 751 metri slm.", caratterizzato dalla "complessa idrografia, dai borghi agrari e da una forte vocazione agricola dell'economia". Infatti, "l'intero paesaggio locale è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante" (...) La vocazione di tutto il territorio del paesaggio locale è assolutamente agricola, con colture prevalentemente estensive di cereali, uliveti, vigneti; tra le specialità, si segnala la coltura dei meloni. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. La vocazione agricola del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli di campagna coltivata.";
  - per il PL 16 è previsto tra gli indirizzi al punto b. (paesaggio agrario): "conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario [...]
  - Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio, valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti); conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico";
- <u>il Paesaggio Locale 15 Mazaro, nell'art. 35 delle N.T.A.</u>, che deve il suo nome al principale corso d'acqua che lo solca, alimentato dal fiume Iudeo e dal torrente Buccari, viene descritto come un territorio "prevalentemente pianeggiante, morfologicamente animato solo dai timponi, che non superano quasi mai i 200 m slm, tra i quali si distingue, per la presenza di un crinale primario, il

cosiddetto monte Porticato. L'agricoltura si esplica con coltivazioni prevalenti a vigneto, seminativi e incolti che compongono il mosaico colturale; di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. L'intero territorio di questo paesaggio locale è particolarmente disseminato di vasche di raccolta delle acque, presenze che disegnano originali punteggiature nel regolare dispiegarsi delle colture rettangolari, con la loro caratteristica forma dai bordi netti e con la 233 colorazione molto scura degli specchi d'acqua. Questi bacini sono risorse preziose per molte specie animali, in particolare per gli anfibi, fortemente limitati dalla scarsità dell'acqua. Anche la presenza di muretti a secco costituisce una risorsa utilizzabile da molte specie di rettili, così come siepi e filari, incolti e piccoli arbusteti e boschetti, che rendono le aree a mosaico habitat ottimali per diverse specie di uccelli e mammiferi. Le zone di mosaico rappresentano un ottimo esempio di aree ad uso multiplo, essendo utilizzate a scopi agricoli e al tempo stresso rappresentando ottimi ambienti per la conservazione della biodiversità.".

Per il PL 15 sono previsti tra gli obiettivi di qualità paesaggistica la "salvaguardia e recupero degli alvei fluviali", e tra gli indirizzi – al punto a. (Borgata Costiere) il [...] mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive; al punto b. (paesaggio agrario): [...] il Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio.

Per quanto riguarda la nuova Linea elettrica AT 220 KV la stessa ricade in:

- Paesaggio locale 08 Delia-Nivolelli,
- Paesaggio locale 10 Altopiano di Castelvetrano,
- Paesaggio locale 13 Belice,
- Paesaggio locale 14 Salemi;

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrate le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi; CONSIDERATO che al fine di "valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi" le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve "prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio", nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso "la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici" presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 9 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 180 m.;

**CONSIDERATO** E **VALUTATO** che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 9 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04, e nello specifico:

- **1. BENI PAESAGGISTICI:** immobili e aree d'interesse pubblico tutelati ai sensi dell'**art. 136/art. 134, lett. c**, gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156:
  - Sciare di Marsala, a circa 5,2 Km dall'impianto (WG 07);
  - Uliveti di Monte Porticato, a circa 6 Km dall'impianto (WG 01, 02, 03) ed <u>interferito</u> direttamente dall'elettrodotto aereo di collegamento con la SE Terna "Partanna 2-Partanna";
  - Montagnola di Borrania, a circa 7,4 Km. dall'impianto (WG 01);



# 2. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), c), g), m):

- 2.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis,* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", tra i quali:
  - Torrente Iudeo;
  - Torrente Buccari;
  - Fosso Piraneo, Canale Mazzimperi;
  - Fiume Delia:

Si rileva che tutti gli aerogeneratori si collocano a ridosso della fascia di rispetto del Torrento ludeo da un minimo di poco più di m 150 ad un massimo di meno di m 900 ca., visibili altresì per tutta la S.P. 40;

- 2.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis,* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g): "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227":
  - diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi;
- 2.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis,* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera *m*): "Zone di interesse archeologico":

**Diffuse aree di interesse archeologico** tra cui le più prossime all'impianto risultano:

- Casale Nuovo, Casale Vecchio "insediamento e necropoli di età arabo normanna" e "insediamento romano e medievale" distante circa3,3 Km dall'aerogeneratore WTG07:
- Area Frammenti fittili, Età classica; età ellenistica; età repubblicana; età imperiale romana, in C/da Chitarra Granozzi, distante circa 2,5 Km dal WTG04;
- Area Frammenti fittili, Età greca ellenistica; età romana, C/da Giummarella Ex Feudo Giummarella, distante circa 2 km da WG 01;
- Area Frammenti fittili, Età greca ellenistica; età romana, C/da Biddusa Ex Feudo Biddusa, distante circa 1,6 km da WG 01, 02, 03;
- C.da Mirabile "Villa rustica di età romana", distante circa 3,8 Km (WTG07);
- 3. BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:
  - insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) distante circa 5 Km dall'impianto (WG 07) bene demaniale di grande rilevanza culturale;
  - **insediamento preistorico di Mokarta (Salemi)** distante circa 7 Km dall'impianto bene demaniale di grande rilevanza culturale.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario individuato e tutelato** dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui si distinguono Beni Storici/Isolati in vario stato di conservazione, quali, *Baglio ludeo maggiore (n. 63) Baglio e Abbeveratoio ludeo (n.121), Baglio Calamita Nova (n. 60), Case Calamita (n. 898), Baglio Carcitella, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e, più nello specifico:* 

l'intera area vasta è caratterizzata prevalentemente dal "paesaggio agrario del vigneto",
 (disciplinato dall'art.14 delle NTA)

- nell'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico sono presenti numerosi beni isolati identitari del sistema antropico, classificati come architettura produttiva (disciplinati dall'art. 17 delle NTA), anche a distanza ravvicinata dall'impianto:
  - gli aerogeneratori WG01, WG02, WG03 distano circa 6,5 km dal Borgo storico denominato "Borgo Fafio, mentre l'aerogeneratore WG 07 dista circa 6,8 km dalla "Borgata Costiera"
  - l'aerogeneratore WTG07 è collocato ad una distanza minima di circa 1100 mt. dal Baglio Iudeo e 700 mt. dal Baglio Iudeo Maggiore;
  - l'aerogeneratore WTG08 è ad una distanza minima di circa 1900 mt. dal Baglio Calamita e 900 mt. dal Baglio Iudeo Maggiore;
- in prossimità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione sono presenti **regie trazzere** appartenenti alla viabilità storica la cui tutela è disciplinata dall'art. 18 delle NTA; in particolare l'aerogeneratore WG 01 dista circa 350 m. dalla S.S. 188, ovvero "Strada Storica/Regia Trazzera" (tav. 14b Punti e Percorsi Panoramici e tav. 8\_2 Beni Storici del PP) che conduce da Marsala a Salemi; è questo l'asse viario che venne percorso da Garibaldi, sbarcato a Marsala nel 1860 e in avanzamento verso Palermo; mentre il cavidotto intercetta tratti delle regie trazzere nn. 343 e 484.
- l'aerogeneratore WG01 è posto nelle vicinanze dell'Abbeveratoio n. 386 03;
- gli aerogeneratori WG01, WG02, WG03 distano circa 7 km dal **punto panoramico** del Castello di Mokarta ubicato nel Paesaggio Locale 16 Marcanzotta, la cui tutela è disciplinata dagli art. 19 e 36 delle N.T.A.;





Figura 2- Stralcio dell'elaborato
"RENDERING\_FOTOGRAFICI\_TRA\_IL\_LAYOUT\_D'IMPIANTO\_E\_PUNTI\_PANORAMICI\_ED\_ELEMENTI\_NOTEVOLI"Vista da Baglio Iudeo Maggiore che dista circa 700 m da WG07.

**CONSIDERATO** che, con riferimento ai contesti di Paesaggio Locale e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con riferimento alle opere di connessione necessarie per la realizzazione dell'impianto si rileva una interferenza diretta del cavidotto con i contesti **15a** e **16b. "Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese"** con livello di tutela 1;




Figura 3- Opere con stralcio carta dei beni paesaggistici su CTR Layout d'impianto.

**ESAMINATI** i contenuti della documentazione presentata dalla società EDISON Rinnovabili S.P.A. e tutta la documentazione pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, comprese le integrazioni prodotte dal proponente e le osservazioni ed i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani;

**CONSIDERATI E VALUTATI** gli importanti *impatti cumulativi* che si andrebbero a generare nel paesaggio agrario con la realizzazione dell'impianto eolico proposto, visti gli impianti eolici già esistenti, i progetti in valutazione regionale e gli altri progetti per la produzione da energia rinnovabile di competenza statale da cui deriverebbe un effetto cumulo paesaggistico legato al concentramento di turbine di notevole elevazione, di cui, nello specifico:

- impianti FER in valutazione (ID 7496, ID 7758, ID 8053, ID 8099, ID 8232, ID 8393, ID 8494, ID 8960, ID 9263, ID 9418, ID 9655, ID 9718, ID 9802, ID 9847, ID 10072, ID 10138, ID 10546, ID 5720)
- impianti con procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ID 5754, ID 6164)
- impianto autorizzato (ID 5752);




Fig. 4 Impatti cumulativi – Stralcio da elaborato di progetto.

**VALUTATO** che l'impianto eolico, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente con lo skyline del paesaggio agrario, già parzialmente compromesso dagli impianti esistenti, in quanto visibile anche dalle aree tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell'art. 134 c.1 lett. c del Dlgs 42/04;

VALUTATO che anche il nuovo ed articolato elettrodotto aereo a 220 kV SE Terna "Partanna 2 — Partanna", con tutti i raccordi previsti e i nuovi sostegni, viene ad aggravare la percezione del paesaggio già abbondantemente attraversato per circa 20 km da una corposa linea elettrica aerea esistente e corredata di numerosi sostegni; infatti, esso attraversa il Torrente ludeo, il Torrente Bucari, il Torrente Campana, il Torrente Mendola, interessando strettamente le zone archeologiche sopra riportate: Timpone d'Oro e le zone di Porticato e ricadendo in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (3km per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 tutelato

dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. c) - *Uliveti di Monte Porticato"*;

**VALUTATO**, inoltre, che il vasto comprensorio, con le Contrade dell'ex Feudo Iudeo, ex Feudo Carcitella, delle Tre Cupole e di parti di ulteriori comprensori di ex feudi, verrebbe ad essere totalmente occupato ed affollato "a perdita d'occhio" da strutture riferibili a impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto del territorio legate alla sua leggibilità;

**CONSIDERATO** che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione" al Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", art. 45 "Definizioni", ha definito tra gli "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" anche "gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici" prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- "nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali."
- "La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaquardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.";

**CONSIDERATO E VALUTATO** pertanto che *con riferimento agli aspetti paesaggistici* è emerso che:

- l'impianto eolico proposto rientra tra gli "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico di cui in oggetto è caratterizzata
  prevalentemente dal paesaggio agrario del vigneto che si sviluppa in una vasta area
  pianeggiante con la presenza di importanti corsi d'acqua e di numerose zone di interesse
  archeologico tutelate dal D.lgs 42/04 e di molteplici beni storici isolati (in particolare bagli) e
  da regie trazzere appartenenti alla viabilità storica tutelati dal Piano Paesaggistico della
  Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- gli aerogeneratori si collocano in prossimità o in aderenza alle fasce fluviali di tutela ex art. 142, c. 1, lett. c) con un conseguente snaturamento dei connotati tipici dei corsi d'acqua, e il percorso dei cavidotti a servizio del Parco eolico in argomento attraversa nel tracciato indicato negli elaborati di progetto i corsi d'acqua: torrente ludeo, Bucari, torrente Campana e Mendola con contesto di paesaggio 15a. e 16b. livello di tutela 1, nonchè in zone connotate da repentine depressioni orografiche da collegarsi ai bacini idrografici sopracitati;
- l'impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili (patrimonio culturale, beni isolati appartenenti al patrimonio rurale e luoghi di fruizione) e da alcune aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04;
- l'impianto eolico in oggetto si aggiunge a molti altri impianti esistenti e in fase di valutazione e/o autorizzazione (anche fotovoltaici) che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, alcuni dei quali previsti nelle immediate vicinanze, eolici con una elevata concentrazione di turbine, anche di notevole altezza, comparabile a quella degli

- aerogeneratori proposti nel progetto in valutazione arrecando lo stravolgimento dei caratteri identitari del territorio agrario;
- parte delle opere connesse necessarie alla realizzazione dell'impianto quali, l'elettrodotto aereo di connessione alla stazione Terna, ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (3km per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004 tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. c) Uliveti di Monte Porticato";

### **CONSIDERATO** inoltre che *con riferimento agli aspetti archeologici* è emerso che:

- il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;
- sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;
- l'elettrodotto aereo lambisce con un sostegno l'area dell'insediamento romano-imperiale del Timpone d'Oro (sito n. 226), interessando, per le immediate vicinanze, anche l'area archeologica greca e medievale delle zone di Porticato (siti nn. 241-243);

**VALUTATO**, dunque, che sebbene l'intervento si possa ritenere assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la sua esecuzione è da ritenersi comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, la realizzazione delle installazioni eoliche costituite dalle alti torri con tutte le relative opere connesse (piazzole, strade di adeguamento dei sentieri sterrati, strade di nuova realizzazione, stazione utente, cavidotti interrati) ricadendo nell'ambito di paesaggio 3 "Area delle Colline del Trapanese" (impianto stazione Utente e cavidotti) e interessando, poiché limitrofo, l'ambito 2 "Area della pianura costiera occidentale", determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato da torrenti, fiumi e fiumare che solcano il territorio e disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante, caratterizzato da borghi agrari e dalla forte vocazione agricola:

- tali nuove installazioni impiantistiche porterebbero il territorio, con le sue qualità e peculiarità verso un paesaggio dominato da elementi che altererebbero la percezione di quella parte di territorio in cui le popolazioni locali si riconoscono (art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio) costituito da un mosaico colturale con coltivazioni prevalenti a vigneto e seminativi , e dalle "sciare" costituite da estese terre pianeggianti e aride meritevoli della massima tutela, palinsesto paesaggistico che la recente diffusione di impianti da fonti rinnovabili sta profondamente modificando;
- il sistema degli aerogeneratori previsti, con le consistenti piazzole e la viabilità connessa sia di adeguamento che di nuova realizzazione, senza nessuna relazione con la stratificazione storica del paesaggio, risulterebbe in contrasto con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici ad andamento orizzontale quali la pianura, i campi coltivati con le varie

- tessiture agricole, le strade poderali sterrate di accesso, i corsi d'acqua e le vasche di raccolta che disegnano, con la loro colorazione scura, punteggiature nelle trame del paesaggio;
- le progettate torri eoliche, insieme a quelle già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali elementi capaci di imporre una modifica, oltre che dell'aspetto agrario e paesaggistico sopradescritto, anche delle valenze culturali del territorio, caratterizzato da antiche masserie dell'800, da case con torre, da chiese, come "oggetti" del tutto incongrui rispetto ad ambiti precedentemente connotati da un armonico equilibrio e convivenza fra attività umana e natura;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono
  presenti anche beni paesaggistici già citati, che insieme ai resti archeologici, percorsi
  panoramici costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della
  stratificazione storica del contesto, anche in relazione alle sue valenze naturalistiche;

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi), bensì solo di obiettivi energetici e climatici;

**VISTO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare* i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio;

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi strategici nazionali della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dell'allora MATTM, 2017, vi è quello di "IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio";

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

**VISTO** l'art. 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o

in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

**RITENUTO** che l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

- 21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)
- 23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";

**CONSIDERATI** i principi di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)"Salvaguardia dei paesaggi "riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 co. 1 lett. b) p. 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6 -7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28 l'applicazione dell'art. 10bis della L. 7/08/1990 n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

## questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

#### parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente EDISON Rinnovabili S.P.A. per il progetto di un impianto al progetto di un impianto eolico, denominato "Mazara-Calamita", composto da n. 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente in provincia di Trapani, nei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna.




Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP (Arch. Gilda Di Pasqua)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP Dott. Massimo CASTALDI



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi O = Ministero della cultura C = IT

